



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari Legali e Istituzionali  
Settore Affari Generali  
Ufficio Affari Statutari - U.A. Atti Normativi

Decreto  
N. 114  
Anno 2021

**Oggetto: Modifica del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ex legge n. 240/2010.**

## IL RETTORE

- VISTO** l'art. 22 rubricato "*Assegni di ricerca*" della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** il *Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ex legge n. 240/2010*, emanato con D.R. n. 207 del 23 aprile 2015, successivamente modificato con D.R. n. 61 del 18 febbraio 2019;
- ATTESO** che il comma 3 del predetto art. 22 è stato modificato dall'art. 19, comma 1 – lettera e), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come evidenziato nella parte riportata in grassetto: **«3. *Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività' di ricerca dei titolari. I soggetti di cui al comma 1, possono rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. (...)*»;**
- VISTA** la comunicazione - inviata via e-mail - del 17 febbraio 2021, prot. n. 1744/II/18, con la quale l'Ufficio Trasferimento tecnologico ha chiesto la modifica non solo dell'art. 4, al quale andrebbe aggiunto un ulteriore comma al fine di recepire quanto stabilito dal succitato art. 22, comma 3, della legge 240/2010, ma anche degli artt. 10, comma 3, e 14, comma 2, del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ex legge n. 240/2010;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 3 marzo 2021, adottata all'unanimità, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla modifica dei predetti articoli del Regolamento;
- VISTA** la deliberazione del Senato accademico del 30 marzo 2021, adottata all'unanimità, con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 4, con l'aggiunta del comma 6, dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 14, comma 2,



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari Legali e Istituzionali  
Settore Affari Generali  
Ufficio Affari Statutari - U.A. Atti Normativi

del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ex legge n. 240/2010,

## DECRETA

### Art. 1

L'articolo 4 rubricato "Durata, proroga e rinnovo" del *Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ex legge n. 240/2010* è modificato con l'integrazione di un sesto comma e precisamente:

#### Articolo 4

##### **Durata, proroga e rinnovo**

5. La durata dell'eventuale proroga e/o rinnovo non può essere inferiore all'anno, compatibilmente con il programma di ricerca in corso, **fatto salvo quanto indicato al successivo comma.**
6. **La durata dell'eventuale rinnovo può essere inferiore all'anno, e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.**

### Art. 2

L'articolo 10 rubricato "Decadenza, risoluzione e rinuncia", comma 3, del *Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ex legge n. 240/2010* è modificato come segue:

#### Articolo 10

##### **Decadenza, risoluzione e rinuncia**

3. Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione al responsabile scientifico e alla struttura di afferenza con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta di un mese di assegno. Non si procederà alla suddetta trattenuta quando il recesso del titolare dell'assegno sia motivato da casi di sopravvenuta incompatibilità per incarichi di qualunque tipo e sempreché dal mancato preavviso del recesso anticipato non derivi pregiudizio per la ricerca oggetto del contratto o per la posizione e gli interessi dell'Università contraente e il titolare dell'assegno abbia comunque tempestivamente formalmente comunicato, alla notizia del suo insorgere, tale sopravvenienza al responsabile scientifico e alla struttura di afferenza.

### Art. 3

L'articolo 14 rubricato "Selezione", comma 2, del *Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ex legge n. 240/2010* è modificato come segue:

#### Articolo 14

##### **Selezione**

2. La Commissione nella prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio. L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere dato ai



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari Legali e Istituzionali  
Settore Affari Generali  
Ufficio Affari Statutari - U.A. Atti Normativi

singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo. I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti agli interessati prima del colloquio, **mediante pubblicazione degli esiti sul sito web dell'Ateneo, alla sezione dedicata, ed eventualmente** mediante affissione presso la sede in cui si effettua il colloquio stesso.

## **Art. 4**

La modifica dell'art. 4, con l'aggiunta del comma 6, dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 14, comma 2, del *Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ex legge n. 240/2010* entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

**Potenza, 6 aprile 2021**

**IL RETTORE**

*Prof. Ignazio M. MANCINI*